



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Standard formativi e orientamento permanente*

*nadia.cordero@regione.piemonte.it
standardformativi@cert.regione.piemonte.it*

Data		ENTI ACCREDITATI
Protocollo	(*)	Invio via pec
Classificazione	16.70.90	

()"segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta"*

Oggetto: Corsi Assistente di Studio Odontoiatrico. Chiarimento sui servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

A seguito di quesiti pervenuti recentemente al Settore scrivente riguardo all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze finalizzati al riconoscimento di crediti in ingresso ai corsi di formazione per assistente di studio odontoiatrico, si precisa quanto segue.

I corsi in oggetto sono stati introdotti nel sistema piemontese con la Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 25-8490 "D.P.C.M. 9 febbraio 2018 - Approvazione dello standard formativo e della disciplina dei corsi di formazione per il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 1 febbraio 2006, n. 43". Tali corsi rientrano pertanto nella formazione regolamentata all'esercizio di una professione.

Si segnala a tal proposito che il Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti approvato con D.D. 849 del 18/09/2017, prevede che l'erogazione del servizio IVC nella formazione regolamentata è soggetto a **specifiche linee guida** e che per quanto riguarda il corso di Assistente di Studio Odontoiatrico, le stesse sono state stabilite nella D.G.R. 1 marzo 2019, n. 25-8490 , **al paragrafo 13.2.**

La deliberazione prevede infatti al paragrafo 13.2 la possibilità di erogare il servizio IVC e che qualora l'ente formativo metta a disposizione il servizio debba descriverlo all'interno del progetto formativo presentato all'amministrazione regionale esplicitandone l'eventuale costo. L'indicazione di tale servizio dovrà altresì essere inserito all'interno del campo "Descrizione" del percorso formativo.

Il servizio pertanto è autorizzato contestualmente al percorso formativo per gli allievi inseriti nel percorso. A seguito del servizio è infatti rilasciato un attestato di validazione immediatamente finalizzato al riconoscimento di crediti in ingresso al percorso formativo riconosciuto.



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Standard formativi e orientamento permanente*

*nadia.cordero@regione.piemonte.it
standardformativi@cert.regione.piemonte.it*

Si evidenzia tra l'altro che il servizio puo' essere proposto unicamente a persone che hanno maturato una esperienza di almeno un anno consecutivo, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, ovvero il 21 aprile 2018.

La *ratio* sottesa a questa scelta che, come chiaramente descritto in d.g.r., autorizza il servizio contestualmente al corso è di particolare prudenza verso l'utenza di questo corso che dà accesso ad una professione regolamentata.

La Regione intende in tal modo evitare che circolino attestati pubblici di validazione di competenze relative a una professione regolamentata, non aventi natura di abilitazione, i quali possono ingenerare confusioni e false aspettative sia nei confronti degli utenti che di altri soggetti pubblici o privati a cui questi attestati possono essere esibiti.

La norma ha inteso assicurarsi l'ottenimento dell'abilitazione subito dopo il servizio di validazione richiedendo contestualmente l'iscrizione ad un corso Aso che assicuri all'utente un servizio completo della formazione mancante e l'esame finale. Autorizzando quindi il servizio solo se l'ente titolato eroga anche il corso e l'esame finale, la Regione garantisce all'utente questo servizio completo fino all'abilitazione professionale, al netto delle competenze già acquisite.

Con la presente si richiama quindi l'attenzione al fatto che il servizio di validazione è autorizzato all'ente titolato che lo richiede contestualmente all'erogazione del proprio corso e che gli attestati di validazione in esito sono spendibili solo per il riconoscimento di crediti in ingresso al corso medesimo.

Non è pertanto consentita l'erogazione di servizi IVC per conto di altri enti formatori che erogano i percorsi formativi né è possibile inserire allievi che abbiano ottenuto un attestato di validazione presso altro ente titolato.

Detta regola si applica ovviamente sia in riferimento a corsi riconosciuti che a corsi finanziati da risorse pubbliche ed anche in presenza di servizi IVC finanziati da risorse pubbliche

Cordiali saluti

Dott.ssa Nadia Cordero

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.